



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 21 SEDUTA DEL 15/01/2025

OGGETTO: Art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 22/2010 - Definizione del canone annuo dei permessi e delle concessioni ministeriali di ricerca di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per gli impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n. 22/2010.

		PRESENZE
Proietti Stefania	Presidente della Giunta	Presente
Bori Tommaso	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barcaioli Fabio	Componente della Giunta	Presente
De Luca Thomas	Componente della Giunta	Presente
De Rebotti Francesco	Componente della Giunta	Presente
Meloni Simona	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Stefania Proietti**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 6 pagine

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: “**Art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 22/2010 - Definizione del canone annuo dei permessi e delle concessioni ministeriali di ricerca di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per gli impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n. 22/2010.**” e la conseguente proposta di 'Assessore Thomas De Luca

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di definire - per i permessi di ricerca ministeriali di risorse geotermiche a media e bassa entalpia di impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis. del D.lgs. 22/2010 – che l'importo del canone di cui all'art. 16 comma 3 sia pari alla misura massima stabilita dalla norma, ovvero pari al 100% di quello di cui al comma 1 del medesimo articolo;
2. di definire – per le concessioni di coltivazione ministeriali di risorse geotermiche a media e bassa entalpia di impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis. del D.lgs. 22/2010 – che l'importo del canone di cui all'art. 16 comma 3 sia pari alla misura massima stabilita dalla norma, ovvero pari al 100% di quello di cui al comma 2 del medesimo articolo;
3. di stabilire che, anche in assenza di comunicazione da parte dell'autorità ministeriale competente degli importi di cui art. 16 commi 1 e 2 del D.lgs. 22/2010 così come maggiorati dall'art. 16 comma 7 del medesimo Decreto, l'aggiornamento ed il conseguente importo annuale del canone di cui al comma 3 sia determinato dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di geotermia nel rispetto di quanto deliberato ai precedenti punti 1 e 2;
4. di trasmettere il presente provvedimento al MASE;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria nonché nel sito istituzionale dell'Ente – Canale tematico AMBIENTE/ATTIVITÀ ESTRATTIVE/MINIERE;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 22/2010 - Definizione del canone annuo dei permessi e delle concessioni ministeriali di ricerca di risorse geotermiche a media e bassa entalpia per gli impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis del D.lgs. n. 22/2010.

Il D.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 reca "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99".

A norma di tale Decreto, sono definiti di interesse nazionale (art. 1 comma 3bis) i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale, per un impegno complessivo autorizzabile non superiore ai 50 MW; per ogni proponente non possono in ogni caso essere autorizzati più di tre impianti, ciascuno di potenza nominale non superiore a 5 MW.

Per quanto stabilito dall'art. 3 comma 2bis del D.lgs. n. 22/2010, nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del **permesso di ricerca**, l'autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali e' fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca.

Per quanto stabilito dall'art. 6 comma 3bis del D.lgs. n. 22/2010, nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3bis, l'autorità competente al **rilascio della concessione** è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la Regione interessata.

Il canone annuale per i permessi di ricerca di risorse geotermiche è stabilito dall'art. 16 comma 1 del D.lgs. n. 22/2010 ed è dovuto all'autorità competente che, nel caso degli impianti di cui all'art. 1 comma 3bis del decreto medesimo, è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale canone, fissato dalla norma a 325 €/km², è aggiornato annualmente dall'autorità competente (art. 16 comma 7 del D.lgs. n. 22/2010) per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

Il canone annuale per le concessioni di risorse geotermiche è stabilito dall'art. 16 comma 2 del D.lgs. n. 22/2010 ed è dovuto all'autorità competente che, nel caso degli impianti di cui all'art. 1 comma 3bis del decreto medesimo, è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale canone, fissato dalla norma a 650 €/km², è aggiornato annualmente dall'autorità competente (art. 16 comma 7 del D.lgs. n. 22/2010) per un importo pari al 100% della variazione percentuale annua dell'indice dei prezzi al consumo indicata dall'ISTAT.

Nel territorio regionale è, ad oggi, presente un permesso di ricerca ministeriale per la sperimentazione, ai sensi dell'art. 3bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, con un'estensione di 14,15 km².

In aggiunta ai canoni dovuti all'autorità competente, è previsto dall'art. 16 comma 3 del D.lgs. n. 22/2010, che il soggetto abilitato alla ricerca e alla coltivazione di risorse geotermiche a media e bassa entalpia debba corrispondere alla Regione un canone annuo, determinato dalla medesima di importo non superiore a quello di cui al comma 1 e 2 del Decreto medesimo.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di definire - per i permessi di ricerca ministeriali di risorse geotermiche a media e bassa entalpia di impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis. del D.lgs. 22/2010 – che l'importo del canone di cui all'art. 16 comma 3 sia pari alla misura massima stabilita dalla norma, ovvero pari al 100% di quello di cui al comma 1 del medesimo articolo;
2. di definire – per le concessioni di coltivazione ministeriali di risorse geotermiche a media e bassa entalpia di impianti pilota sperimentali definiti dall'art. 1 comma 3 bis. del D.lgs. 22/2010 – che l'importo del canone di cui all'art. 16 comma 3 sia pari alla misura massima stabilita dalla norma, ovvero pari al 100% di quello di cui al comma 2 del medesimo articolo;
3. di stabilire che, anche in assenza di comunicazione da parte dell'autorità ministeriale competente degli importi di cui art. 16 commi 1 e 2 del D.lgs. 22/2010 così come maggiorati dall'art. 16 comma 7 del medesimo Decreto, l'aggiornamento ed il conseguente importo annuale del canone di cui al comma 3 sia determinato dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di geotermia nel rispetto di quanto deliberato ai precedenti punti 1 e 2;
4. di trasmettere il presente atto al MASE;
5. di pubblicare il presente atto sul BUR nonché nel sito istituzionale della Regione Umbria – Canale tematico AMBIENTE/ATTIVITÀ ESTRATTIVE/MINIERE;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, li 10/01/2025

Il responsabile del procedimento
Simone Padella

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 10/01/2025

Il dirigente del Servizio
Risorse idriche, Acque pubbliche, Attività
estrattive e Bonifiche

Leonardo Arcaleni

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 10/01/2025

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE
Stefano Nodessi Proietti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Thomas De Luca ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 13/01/2025

Assessore Thomas De Luca
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
